



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig.re Sergiano Michelina, nata a S.M.C. Vetere (CE) il 16/02/1960, matr. 9064; Ruotolo Antonietta, nata a Francolise (CE) il 29/02/1960, matr. n. 9013;

Avvocato: Varriale Paolo, Via S.Filippo, 24 – 80122 - Napoli

Oggetto della spesa: Indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 828429 del 12/11/2012 (prat. n. 5519/2009 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso all' ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, la sentenza n.5066/12 del tribunale di S.M.C. Vetere – Sez. Lavoro depositata il 26/09/2012 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti sig.re Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta, della somma di €. 13.087,56 a titolo di indennità di rischio e di disagio, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà, ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento della restante metà delle stesse spese, liquidate in tale misura ridotta in €. 1.380,00, compresi diritti e onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico con nota prot. n.68205 del 29/01/2013, ha comunicato le somme lorde dovute alle suindicate dipendenti;

Sergiano-Ruotolo + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n.686913 del 07.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza delle dipendenti Sig.re Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta in virtù della sentenza n. 5066 del Tribunale di S.M.C. Vetere. Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n. 803064 del 25.11.2013, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza delle dipendenti sopra citate in virtù della sentenza summenzionata.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente, per indisponibilità di fondi;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84467 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.130676 del 24.02.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.5066/12 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 26.09.2012 e non notificata

TOTALE DEBITO

€ 40.220,81

Dipendente sig. ra Sergiano Michelina

- | | |
|--|-------------|
| • Indennità di rischio (periodo 2001-2009) | € 2.783,86 |
| • Indennità di disagio | € 10.303,70 |
| • Interessi legali maturati al 27/07/2014 | € 1.797,27 |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

sub totale €. 14.884,83

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 4.239,48

- **Dipendente sig.ra Ruotolo Antonietta**, matr. n. 9013

- Indennità di rischio (periodo 2001-2009) € 2.783,86
 - Indennità di disagio € 10.303,70 -
 - Interessi legali maturati al 27/07/2014 € 1.799,65
- sub totale** €. 14.887,21

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 4.239,48

Competenze per spese legali avv. **Varriale Paolo** €. 1.969,81

ATTESTA

altresì che:

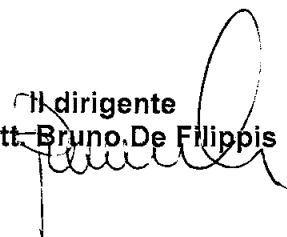
- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002 successivamente alla liquidazione del debito.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 828429 del 12.11.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n. 5066/12 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il dirigente
dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0828429 12/11/2012

Settore Contenzioso Civile e Penale

Completamento Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed

Classifica 4.1.1



N. Pratica: CC-5519/2009

Oggetto: Ricorsi promossi da Sergiano Michelina,
Ruotolo Antonietta c/ Regione Campania.-
Trasmissione sentenza riunita n. 5066/2012
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della sentenza riunita del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sez. Lavoro n. 6230/2009 resa nei procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia re

PER RICEVERE

Settore Stato Giuridico e Inquadramento

13/11/12

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Sent. 5066/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Cislaghi, all'udienza di discussione del 26 settembre 2012 ha pronunciato mediante pubblica lettura la seguente

Sentenz

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6266/2009 del Ruolo Gen. affari LAVORO, ivi riunita la causa recante RG 6269/2009,

tra

Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietta, rappresentate e difese dall'avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine dei rispettivi ricorsi introduttivi, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliario

ricorrenti

C O N T R O

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

resistente

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti gli istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunte ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, con distacco presso il Comune di Capua (da Sergiano) e di Teano (da Ruotolo), espongono che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del

personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Le istanti hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo hanno convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la **Sentenz** disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nei ricorsi introduttivi del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Parte ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un

determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Sentenz

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs.165/2001, non possa essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alle ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNI 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Fra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato per tabulas attraverso l'attestato del responsabile del servizio AA.GG. e personale del Comune di Capua del 2 febbraio 2009 e del segretario generale del Comune di Teano di pari data - che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno) per tutto il periodo per cui è causa.

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà: il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

P.Q.M.

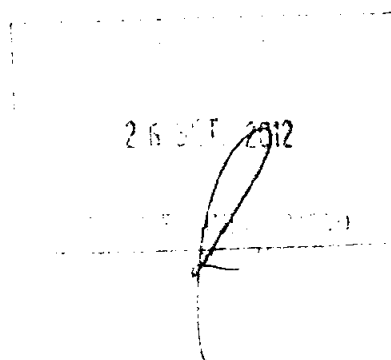
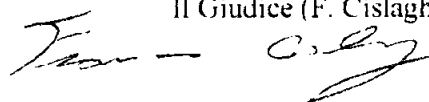
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislighi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Sentenz

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente Sergiano Michelina e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente Ruotolo Antonietta e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- c) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore delle ricorrenti la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €1380.00, compresi diritti e onorari, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2012

Il Giudice (F. Cislighi)



Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Numero 5066/2012

Dipendenti Sergiano Michelina e Ruotolo Antonietti

Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari			1.380,00
spese generali	12,50%	1.380,00	<u>172,50</u>
			1.552,50
CPA	4%	1.552,50	<u>62,10</u>
			1.614,60
IVA	22%	1.614,60	355,21
TOTALE FATTURA			1.969,81
RITENUTA	20,00%	1.552,50	310,50
NETTO A PAGARE			1.659,31

